SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 237**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della marina mercantile

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università dell'Aquila

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69:

Assist, società per azioni, in Torino:

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 4 novembre 1982» sorteggiate il 21 settembre 1989.

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 23 dicembre 1983» sorteggiate il 21 settembre 1989.

Promozione immobili industriali, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1989.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1989.

Ettore Zanon, società per azioni, in Schio (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1989.

Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1989.

SO.GRA.RO - Società grafica romana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 337.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 729 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo.

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. È altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

Art. 4.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1990.

2. Ferma rimanendo la validità delle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, di quelle presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 settembre 1989, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa. Per le domande presentate nel periodo tra il 1° marzo ed il 2 giugno 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 30 giugno 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 310 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 616 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito contributivo richiamato nella lettera *a)* e del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5.

Art. 5.

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute nell'anno 1988

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per il medesimo anno, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del

limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate in quell'anno, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno 1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per l'anno 1988 da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno 1987, è fissato al 30 giugno 1989.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

Disposizioni diverse

1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1989, purché siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in 2 miliardi di lire, è posto a carico della gestione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0415

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338.

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

Art. 2.

Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di

cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2».

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*».

Art. 4.

Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro.»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989.

Art. 5.

Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

Art. 6.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore

metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *c)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Art. 7.

Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografi-

che, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.

7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

Art. 8.

Assicurazione per gli apprendisti artigiani

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989.

Revisione dei diritti aeroportuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1988, registro n. 11 Trasporti, foglio n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1988, con il quale è stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324/1976, così come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;

Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, così come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.480 a L. 2.670 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 3.100 a L. 3.330 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 910 a L. 980 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.380 a L. 1.480 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 95 a L. 102 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono di franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 11.000 a L. 11.500 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di stati esteri.

Art. 4.

Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori.

Le predette disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1989
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 338

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 324/1976, recante «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1986.

— La legge n. 25/1985, recante «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'AAAVTAG», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985.

— Il D.P.R. 11 luglio 1988 concerne l'ultima revisione apportata alla misura dei diritti previsti dalla legge n. 324/1976, ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1988.

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 324/1976 è il seguente:

«Art. 8. — La misura dei diritti previsti dalla presente legge è soggetta a revisione ogni due anni, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentita la commissione di cui al successivo art. 9.

Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua emanazione».

— La commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324/1976, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 25/1985, si è espressa favorevolmente sulla revisione stabilita con il presente decreto nella seduta del 5 luglio 1988.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 324/1976 è il seguente:

«Art. 2. — I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale:

L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:

L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 324/1976, è il seguente:

«Art. 3. — Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo è fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Il diritto è dovuto come stabilito all'art. 2, ultimo comma.

Il diritto non è dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 324/1976 è il seguente:

«Art. 5. — Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che può rivalersene nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto».

89A4479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mauro di Saline.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Mauro di Saline (Verona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Mauro di Saline (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosalba Scialla è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Mauro di Saline (Verona) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato la competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 26258/45 del 1° giugno 1989, diffidava il consiglio comunale a deliberare entro il 21 giugno 1989 il predetto documento contabile.

Atteso che detto organo consiliare nella seduta dell'11 luglio 1989 deliberava di non approvare il bilancio di previsione, la locale sezione del Co.Re.Co, con provvedimento n. 34266/6 del 13 luglio 1989, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 24 e 25 luglio 1989, rispettivamente in prima e seconda convocazione, assegnando il termine di giorni uno dalla data di prima convocazione per provvedere al prescritto adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente anche il termine ultimo assegnato, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Con lo stesso provvedimento l'organo regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in caso di inadempimento del consiglio, approvasse, in via sostitutiva, detto documento contabile.

Nonostante l'ulteriore diffida il consiglio comunale di San Mauro di Saline nella seduta del 24 luglio 1989 deliberava di non approvare il bilancio di previsione, determinando, in tal modo, l'intervento del commissario *ad acta* che in data 1° agosto 1989 procedeva all'approvazione del bilancio.

Il prefetto di Verona ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964/1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mauro di Saline ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosalba Scialla.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Bussolengo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bussolengo (Verona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bussolengo (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alfredo Galanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bussolengo (Verona) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato la competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 26258/10 del 1° giugno 1989, diffidava il consiglio comunale a provvedere al suddetto adempimento entro il 21 giugno 1989.

Atteso che entro tale termine detto organo consiliare non riusciva a riunirsi, la locale sezione del Co.Re.Co, con provvedimento n. 34266/1 del 13 luglio 1989, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 24 e 25 luglio 1989, rispettivamente in prima e seconda convocazione, assegnando al consiglio medesimo il termine di un giorno dalla data di prima convocazione per l'adempimento richiesto, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente anche il termine ultimo assegnato, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Con lo stesso provvedimento l'organo regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in caso di inadempimento del consiglio, approvasse, in via sostitutiva, detto bilancio di previsione.

Nonostante l'ulteriore diffida il consiglio comunale di Bussolengo nella seduta del 24 luglio 1989 proseguiva nei giorni 25 e 27 luglio 1989, deliberava di non approvare detto documento contabile, determinando, in tal modo, l'intervento del commissario *ad acta*, che, in data 1° agosto 1989, procedeva all'approvazone del bilancio di previsione.

Il prefetto di Verona ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964/1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsone del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bussolengo (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Alfredo Galanti.

Roma, addì 18 settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4577

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 marzo 1989.

Chiusura delle operazioni liquidatorie dell'«Istituto di incremento ippico di Ferrara».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con la quale, fra l'altro, è stata stabilita la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di Ferrara;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, concernente l'avocazione delle residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi dall'art. 1-*bis* sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione dei patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di Ferrara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con risultanze all'11 febbraio 1988 che si chiude con un saldo attivo di L. 53.569.583.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 53.569.583 al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi al 1° gennaio 1988 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relativa illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 220

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI FERRARA

Bilancio finale di liquidazione all'11 febbraio 1988

CONTO PATRIMONIALE

Attività

Fondo cassa:				
Banca di credito agrario di Ferrara e c/c postale n. 14248447	L.	12.009.377		
c/c postale n. 13630448	»	25.276.340		
			L.	37.285.717
Recupero credito			»	10.979.530
Versamento regione Emilia-Romagna			»	139.164
Interessi attivi			»	29.060.899
Totale attività			L.	77.465.310

Passività

Esattoria comunale di Ferrara			L.	108.750
Aziende agrarie			»	9.750.000
Conguaglio indennità missioni			»	2.004.875
Consorzio agrario forniture			»	2.380.198
Ditta Ghiardi			»	1.579.688
SATE			»	85.500
Ditta Tieppo			»	253.422
Restituzione depositi cauzionali			»	4.130.000
Diversey			»	250.800
Dott. Govoni			»	2.143.200
Soc. Buldrini			»	92.340
Sopravvenienze passive:				
Indennità missioni	L.	182.265		
Esattoria comunale Ferrara: ILOR 1979 L. 82.500; IRPEG 1979 » 58.311		140.811		
Regione Emilia-Romagna (IRPEG/ILOR)	»	751.000		
			L.	1.074.076
Spese di liquidazione:				
Spese di ingiunzione	L.	42.678		
Spese postali	»	200		
			L.	42.878
Totale passività			L.	23.895.727
Avanzo finale di liquidazione			»	53.569.583
Totale a pareggio			L.	77.465.310

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:				
Indennità missione.	L.	330.695		
Esattoria comunale Ferrara: ILOR 1979 L. 82.500; IRPEG 1979 » 58.311		140.811		
Regione Emilia-Romagna (IRPEG/ILOR)	»	751.000	L.	1.222.506
Spese di liquidazione:				
Spese di ingiunzione.	L.	42.678		
Spese postali	»	200	L.	42.878
Insussistenze di attività:				
Beni mobili e immobili . .	L.	146.639.149		
Mancato rec. crediti. . . .	»	40.853.277	L.	187.492.426
Avanzo finale di liquidazione			»	53.569.583
		Totale . . .	L.	242.327.393

Rendite e ricavi

Avanzo alla data delle consegne			L.	169.953.498
Versamento regione Emilia-Romagna			»	139.164
Interessi attivi (allegato *B*).			»	29.060.899
Sopravvenienze attive:				
Banca di Credito agrario di Ferrara e c/c postale n. 14248447	L.	11.164.361		
c/c postale n. 13639448. .	»	24.599.492	L.	35.763.853
Insussistenze passive.			»	7.409.116
Arrotondamenti			»	863
		Totale . . .	L.	242.327.393

89A4480

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 settembre 1989.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Sant'Agata dei Goti» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Sant'Agata dei Goti» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Campania;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Sant'Agata dei Goti» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e alla autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «Sant'Agata dei Goti».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Sant'Agata dei Goti» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Aglianico N, Falanghina B, Greco B e Piedirosso N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4481

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 settembre 1989.

Disposizioni sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonché su alcune modifiche metrologicamente irrilevanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 622;

Rilevato che l'art. 5 del precitato regolamento prescrive l'applicazione sugli strumenti metrici di bolli secondo modalità tali da impedire, fra l'altro, possibilità di alterazioni;

Ritenuto che ai fini della tutela della fede pubblica i dispositivi trasduttori e le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione, la visualizzazione e la stampa dei dati di peso, di volume e di altre grandezze correlate ai predetti dati, devono essere considerati parte integrante degli strumenti in cui sono incorporati o associati e, pertanto, assoggettati, sotto il profilo della legalizzazione, a vincoli analoghi a quelli degli strumenti medesimi;

Rilevata la necessità di dettare norme organiche sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi ed apparecchiature richiamati sopra;

Considerata, altresì, l'opportunità di consentire senza l'emanazione di specifico provvedimento, modifiche senza rilevanza metrologica degli strumenti metrici e dei dispositivi ed apparecchiature sopracitati;

Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato centrale metrico nelle sedute del 23 febbraio 1989 e del 23 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. Negli strumenti per pesare e per misurare e nelle apparecchiature ad essi associate, disciplinati dalla vigente normativa metrologica, presentati alla verificazione prima a partire dal 1° ottobre 1989, deve essere garantita, mediante opportuno sistema protetto da bolli, l'inaccessibilità dei seguenti organi, qualora non risultino già inseriti nell'involucro, vincolato da bolli, dello strumento o dell'apparecchiatura:

a) dispositivi per la trasduzione delle grandezze che intervengono ai fini dell'elaborazione elettronica della misura finale visualizzata o stampata;

b) apparecchiature elettroniche destinate all'elaborazione dei dati forniti dagli organi trasduttori di cui alla lettera *a)* precedente, dalla tastiera e da altre eventuali periferiche, nonché alla visualizzazione dei dati elaborati;

c) apparecchiature facenti fede in rapporto tra terzi, destinate a gestire, a ripetere su appositi organi indicatori o a stampare i risultati della misura ed altri dati correlati ai fini metrologici. Nelle apparecchiature resta salva l'accessibilità necessaria per la sostituzione dei supporti cartacei e della testina di stampa;

d) apparecchiature elettroniche per la determinazione delle quantità della merce da ritirare mediante prepagamento o l'impiego di tessere magnetiche, o di altri sistemi.

2. Nelle bilance approvate dal Ministero delle finanze sotto il profilo fiscale ed utilizzate quali misuratori fiscali, le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai componenti delle apparecchiature elettroniche non garantite dal bollo apposto dagli uffici finanziari competenti, o da quello sostitutivo dei centri di assistenza tecnica autorizzati dallo stesso Ministero delle finanze.

Art. 2.

1. I luoghi dei bolli legali per il vincolo dei sistemi destinati ad assicurare l'inaccessibilità dei dispositivi e delle apparecchiature di cui all'articolo precedente sono fissati dai relativi provvedimenti di approvazione o dal piano di legalizzazione di cui ai commi successivi.

2. Per i dispositivi e le apparecchiature già approvati, che non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, il fabbricante interessato per gli strumenti prodotti nel territorio nazionale, o il rappresentante legale o il mandatario con residenza nel territorio nazionale per i prodotti importati, deve presentare, ai fini dell'approvazione da parte dell'ufficio provinciale metrico nella cui giurisdizione hanno sede lo stabilimento del fabbricante o un magazzino indicato dall'importatore, idoneo piano di legalizzazione.

3. Tale piano, debitamente vistato per approvazione dal predetto ufficio, deve essere trasmesso all'Ufficio centrale metrico - Divisione XII e a tutti gli uffici provinciali metrici, almeno quindici giorni prima dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

1. Negli strumenti per pesare e per misurare e nelle apparecchiature ad essi associate, i relativi involucri, nonché quelli, ove previsti, degli organi di cui all'art. 1, destinati a garantire la loro inaccessibilità con l'ausilio dei prescritti bolli, possono essere modificati nella forma e nelle dimensioni a condizione che resti inalterata la funzione dei bolli previsti.

2. Negli strumenti e nelle apparecchiature di cui al precedente comma possono essere altresì modificati nella disposizione e nei simboli i tasti delle eventuali tastiere, a condizione che resti immutata la corrispondente funzione.

3. I predetti strumenti e apparecchiature possono essere realizzati anche in un numero di moduli diverso da quello previsto nei relativi provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica, a condizione che i componenti della catena di misura e quelli destinati all'elaborazione dei dati sotto controllo metrologico, risultino inaccessibili con la garanzia dei bolli legali. Per il piano di legalizzazione dei nuovi moduli, da predisporre da parte del fabbricante o importatore interessato, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4.

1. Sono abrogate le disposizioni emanate ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, che risultino contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 5.

1. Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4478

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 settembre 1989, n. 339.

Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, che ha disposto che, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, vengano definite le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste in esecuzione dei principi stabiliti dall'allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947;

Viste le disposizioni contenute nell'allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, nonché nei decreti n. 29 in data 19 gennaio 1955 e n. 53 in data 21 dicembre 1959 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modifiche, riguardante la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito, nonché di adeguamento nella misura dei canoni demaniali;

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822, concernente la disciplina delle provvidenze a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerata la necessità, in relazione ai principi del sopramenzionato allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, di eliminare, nel porto franco di Trieste, la discriminazione attualmente esistente per l'applicazione della tassa di ancoraggio alle navi estere non equiparate in virtù della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nonché della tassa erariale e tassa portuale a seguito dell'accordo stipulato con l'Austria in data 4 ottobre 1985, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 5203998 del 28 luglio 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Nell'ambito della circoscrizione del porto di Trieste, come definita dall'art. 2 della legge 9 luglio 1967, n. 589, le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente alle attività svolte ed alle operazioni compiute nel porto franco, formato dall'insieme dei comprensori dei punti franchi istituiti o che saranno istituiti secondo norme di legge.

2. Si applicano nel porto franco, per quanto non disposto dal presente regolamento, le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e degli articoli da 6 a 10 della legge 4 agosto 1971, n. 822.

Art. 2.

Tasse e diritti sostitutivi applicabili nel porto franco

1. Sono applicate nel porto franco, secondo le disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento, le seguenti tasse e relativi diritti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

a) tassa di ancoraggio e diritto sostitutivo per le navi in crociera turistica e per le navi e galleggianti esenti dalla tassa medesima;

b) soprattassa di ancoraggio;

c) tassa supplementare di ancoraggio;

d) tassa erariale sulle merci;

e) tassa portuale sulle merci;

f) tassa sui passeggeri.

2. All'accertamento e alla riscossione delle tasse e dei diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

Art. 3.

Tassa di ancoraggio e diritto sostitutivo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 e 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, come modificate dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, si applicano a tutte le navi, di qualunque nazionalità, che compiono operazioni commerciali nel porto franco.

2. Non si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Art. 4.

Estensione della validità della tassa di ancoraggio in abbonamento annuale per l'estero

Le navi di qualunque nazionalità che hanno pagato nel porto franco la tassa di abbonamento annuale per l'estero, possono effettuare viaggi per tutto il tempo dell'abbonamento tra il porto franco e gli altri porti dello Stato.

Art. 5.

Modalità di applicazione della tassa di ancoraggio

Si applicano nel porto franco tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Art. 6.

Soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta

Si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Art. 7.

Tassa supplementare di ancoraggio

Si applicano nel porto franco le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 14 agosto 1971, n. 822.

Art. 8.

Tassa erariale

1. La tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta sulle merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:

L. 20: olii minerali e loro derivati;

L. 16: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio;

L. 24: materiale da costruzione marana;

L. 40: cereali;

L. 80: altre merci.

2. Quando viene riscontrato un aumento del 5% del volume di traffico delle merci di cui al comma 1, ad eccezione degli olii minerali e loro derivati, rispetto all'anno precedente si procede ad un'ulteriore diminuzione, pari all'1% dell'ammontare della tassa erariale. L'aliquota complessiva di diminuzione non può comunque superare l'80% dell'aliquota normale della tassa erariale.

Art. 9.

Tassa portuale

1. La tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate nel porto franco di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, titolo II, capo III, e successive modifiche, si applica secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La tassa portuale si applica agli olii minerali e loro derivati nella misura vigente ridotta di un terzo, ma non può essere inferiore a 180 lire per tonnellata.

3. L'Ente autonomo del porto di Trieste, avvalendosi del gettito della tassa di cui al comma 1 ha facoltà di adottare provvedimenti incentivanti, quali ristorni sugli introiti per tasse o tariffe relative a servizi prestati, per i quantitativi che risultino eccedenti il volume di traffico delle merci, anche per singole categorie, registratosi nel porto franco nell'anno precedente.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dall'Ente autonomo del porto di Trieste previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Esenzioni

Alle tasse di cui agli articoli 8 e 9 si applicano, nel porto franco:

a) le esenzioni previste dagli articoli 29, lettere *a), c), f), g)* ed *h)*, 40, 42 e le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988, n. 153, quando si tratta di merci di provenienza estera caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto, nei viaggi tra il porto franco di Trieste e gli altri porti dello Stato, nonché quando le medesime merci di provenienza estera sono contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori colleganti il porto franco di Trieste con altri porti dello Stato, qualunque sia la bandiera delle navi.

Art. 11.

Tassa sui passeggeri

La tassa sui passeggeri è regolata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 settembre 1989

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1989
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 189

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 69/1988 è il seguente: «2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato».

— L'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con D.L.C.P.S. n. 1430/1947 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 24 dicembre 1947), ratificato con legge n. 3054/1952 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953), reca: «Strumento relativo al porto franco di Trieste».

— Il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 29 del 19 gennaio 1955 (in Bollettino ufficiale n. 3 del 21 gennaio 1955) reca: «Disposizioni concernenti i punti franchi di Trieste».

— Il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 21 dicembre 1959 (in suppl. ord. del 24 dicembre 1959 al Bollettino ufficiale n. 36 del 21 dicembre 1959) reca: «Istituzione di un punto franco nel comprensorio del porto industriale di Trieste».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 589/1967 è il seguente:

«Art. 2 *(Circoscrizione)*. — La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste che va da Punta Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dell'Ente Porto Industriale».

— Il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 822/1971 è il seguente:

«Art. 6. — Le navi che compiono nel porto di Trieste, operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

La tassa è dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo art. 7.

Art. 7. — Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti è pagata una sola volta dai rimorchiatori unitamente alla tassa si ancoraggio ed è liquidata con il criterio indicato nell'art. 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Art. 8. — La tassa supplementare di ancoraggio non è dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco da passeggeri né per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.

Art. 9. — L'ammontare della tassa di cui al precedente art. 6 è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta all'approvazione del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589.

Art. 10. — Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste è devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso è accertato dall'autorità marittima, riscosso a cura dell'amministrazione della dogana e corrisposto all'Ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario».

Note all'art. 3:

— La legge n. 82/1963 reca: «Revisione delle tasse e dei diritti marittimi». Il titolo I di detta legge tratta le «tasse e sopratasse di ancoraggio».

— Il testo dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 69/1988 è il seguente: «4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della sopratassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte».

Nota all'art. 8:

L'art. 2, comma 1, del D.L. n. 47/1974 è il seguente: «In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a L. 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera».

Note all'art. 10:

— La legge n. 82/1963 reca: «Revisione delle tasse e dei diritti marittimi». Il titolo II di detta legge tratta le «tasse sulle merci e sui passeggeri».

— Il testo dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 69/1988 è il seguente: «3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi partacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali».

89G0414

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 ottobre 1989.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi per il rimborso di anticipazioni effettuate per lavori e interventi urgenti a seguito delle alluvioni del luglio, agosto e settembre 1987. (Ordinanza n. 1799/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, che stanzia la somma di L. 207.000.000.000 per il rimborso alla regione Lombardia delle anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre nelle province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio;

Vista la nota n. 977/PPIR del 25 maggio 1988, con la quale il presidente della giunta regionale Lombardia, a norma dell'art. 1 del decreto legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, richiede la somma di L. 127.000.000.000, quale saldo a totale rimborso dell'anticipazione di L. 207.000.000.000 sostenuta per gli interventi di cui al predetto articolo, nella quale nota è anche certificato il nesso di causalità tra danni ed eventi alluvionali del luglio-agosto 1987;

Considerato che con ordinanze n. 1404/FPC/88 del 26 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988 e n. 1519/FPC/88 del 30 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1988 sono state accreditate rispettivamente L. 80.000.000.000 e L. 84.615.150.000;

Vista la nota del 28 marzo 1989, n. 6280, dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia, con la quale nota si chiede l'accredito dell'importo di L. 32.725.079.760;

Considerato che con successiva nota n. 12037 del 13 luglio 1989 la regione Lombardia ha richiesto l'erogazione di L. 29.257.396.637 relative ai lavori già eseguiti, in attesa di produrre la documentazione giustificativa relativa alla residua somma di L. 3.467.683.123;

Vista la documentazione giustificativa prodotta dalla regione Lombardia e relativa alla somma richiesta di L. 29.257.396.637;

Ravvisata la necessità di aderire a tale richiesta per ottemperare a quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto-legge 20 maggio 1988, n. 159;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 29.257.396.637 per il rimborso delle anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, dalla stessa regione e dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio oltre che dai comuni compresi nelle medesime province.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico dei fondi disposti dall'art. 1 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4482

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO 21 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in statistica sanitaria

Art. 312. — È istituita la scuola di specializzazione in statistica sanitaria presso l'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 313. — La scuola ha lo scopo di formare specializzati nel campo dei metodi e delle applicazioni della statistica ed organizzazione sanitaria.

Art. 314. — Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della statistica sanitaria, la scuola si articola negli indirizzi di «statistica medica ed epidemiologia» e di «programmazione socio-sanitaria».

Art. 315. — La scuola rilascia i titoli di specialista in statistica sanitaria indirizzo «statistica medica», indirizzo «programmazione socio-sanitaria».

Art. 316. — L'indirizzo di statistica medica tende a specializzare professionalmente, per quanto attiene alla metodologia statistica, i ricercatori del settore biomedico, clinico ed epidemiologico.

L'indirizzo di programmazione socio-sanitaria tende a specializzare operatori nell'area funzionale della prevenzione e della sanità pubblica fornendo un'approfondita preparazione scientifico-teorica e tecnico-pratica.

Art. 317. — La scuola ha la durata di tre anni; dopo il primo anno comune, lo specializzando all'atto dell'iscrizione al secondo anno dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Art. 318. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di dieci iscritti per anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 319. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila.

Art. 320. — Sono ammessi alle prove per l'ammissione alla scuola i laureati in:

scienze agrarie, architettura, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale, discipline economiche e sociali, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, farmacia, fisica, giurisprudenza, ingegneria, matematica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, pedagogia, psicologia, scienza agraria, scienze bancarie ed assicurative, scienze biologiche, sciende dell'amministrazione, scienze dell'informazione, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, sociologia, urbanistica.

Art. 321. — Per l'iscrizione alla scuola non è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 322. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) socio-demografica;

b) matematico-statistica;

c) statistico-medica;

d) informatica;

e) epidemiologica;

f) economico-legislativa;

g) programmazione socio-sanitaria.

Art. 323. — Gli insegnamenti relativi alle aree di cui al precedente punto sono i seguenti:

a) Socio-demografica:

statistica sanitaria, demografia, demografia sociale, modelli demografici, statistica della sicurezza sociale, sociologia sanitaria.

b) Matematico-statistica:

biomatematica, metodologia statistica, inferenza statistica, piano degli esperimenti, analisi statistica multivariata.

c) Statistico-medica:

statistica medica, sperimentazione clinica, modelli decisionali in medicina, biometria, pianificazione dell'inchiesta sanitaria, metodi di campionamento in campo sanitario, genetica delle popolazioni umane, antropometria.

d) Informatica:

sistemi informativi sanitari, informatica medica, elaborazione automatica dei dati.

e) Epidemiologica:

epidemiologia generale, ecologia, metodologia epidemiologica, igiene ambientale e del territorio, medicina preventiva, educazione sanitaria, metodi di misura della salute.

f) Economico-legislativa:

politica e legislazione sanitaria, economia sanitaria, contabilità sanitaria.

g) Programmazione socio-sanitaria:

principi di programmazione sanitaria, metodologia e tecnica della programmazione sanitaria, programmazione sanitaria applicata, tecniche di direzione sanitaria, la ricerca operativa in campo sanitario, organizzazione dei servizi socio-sanitari, valutazione dei servizi socio-sanitari.

Art. 324. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale, guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) e in una attività elettiva e tecnico-applicativa di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente a uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 325. — La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno (comune a due indirizzi):

Socio-demografica (ore 90):

statistica sanitaria	ore	30
demografia	»	40
statistica della sicurezza sociale	»	20

Matematico-statistica (ore 110):

biomatematica	»	40
metodologia statistica	»	40
inferenza statistica	»	30

Statistico-medica (ore 20):

pianificazione dell'inchiesta sanitaria	»	20

Informatica (ore 50):

elaborazione automatica di dati	ore	50

Epidemiologica (ore 70):

epidemiologia generale	»	50
ecologia	»	20

Economico-legislativa (ore 20):

politica e legislazione sanitaria	»	20

Programmazione socio-sanitaria (60):

principi di programmazione sanitaria	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - Indirizzo «statistica medica»:

Socio-demografica (ore 50):

statistica sanitaria	ore	20
demografia sociale	»	30

Matematico-statistica (ore 100):

biomatematica	»	30
metodologia statistica	»	40
inferenza statistica	»	30

Statistico-medica (ore 90):

statistica medica	»	30
biometria	»	30
metodi di campionamento in campo sanitario	»	30

Informatica (ore 100):

sistemi informativi sanitari	»	30
elaborazione automatica dei dati	»	70

Epidemiologia (ore 60):

metodologia epidemiologica	»	40
metodi di misura della salute	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo «statistica medica»:

Socio-demografica (ore 40):

modelli demografici	ore	40

Matematico-statistica (ore 100):

metodologia statistica	»	30
piano degli esperimenti	»	40
analisi statistica multivariata	»	30

Statistico-medica (ore 120):

statistica medica	»	40
sperimentazione clinica	»	30
modelli decisionali in medicina	»	20
genetica delle popolazioni umane	»	30

Informatica (ore 80):

informatica medica	»	20
elaborazione automatica dei dati	»	60

Epidemiologica (ore 60):

metodologia epidemiologica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno* - Indirizzo «programmazione socio-sanitaria»:

Socio-demografica (ore 50):

statistica sanitaria	ore	20
demografia sociale	»	30

Statistico-medica (ore 40):

metodi di campionamento in campo sanitario	»	40

Informatica (ore 80):

sistemi informativi sanitari	»	30
elaborazione automatica dei dati	»	50

Epidemiologica (ore 90):

metodologia epidemiologica	»	40
medicina preventiva	»	30
metodi di misura della salute	»	20

Economico-legislativa (ore 40):

economia sanitaria	»	40

Programmazione socio-sanitaria (ore 100):

metodologia e tecnica della programmazione sanitaria	»	50
ricerca operativa in campo sanitario	»	30
organizzazione dei servizi socio-sanitari	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Indirizzo «programmazione socio-sanitaria»:

Socio-demografica (ore 30):

sociologia sanitaria	ore	30

Informatica (ore 50):

elaborazione automatica dei dati	»	50

Epidemiologica (ore 80):

metodologia epidemiologica	»	30
igiene ambientale del territorio	»	30
educazione sanitaria	»	20

Economico-legislativa (ore 80):

economia sanitaria	»	40
contabilità sanitaria	»	40

Programmazione socio-sanitaria (ore 160):

programmazione sanitaria applicata	»	70
urbanistica ed architettura sanitaria	»	30
tecniche di direzione sanitaria	»	30
valutazione dei servizi socio-sanitari	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 326. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento presso laboratori, istituti o cliniche e strutture del Servizio sanitario nazionale.

Art. 327. — La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Art. 328. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 329. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con conseguenti possibilità operative.

Art. 330. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 331. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia con i dipartimenti di discipline chirurgiche, scienze e tecnologie biomediche, medicina interna e sanità pubblica.

Art. 332. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 333. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 334. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:

anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 335. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito riportato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	ore	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neurooftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento dell'occhio	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	ore	100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 336. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori:

divisione oculistica ospedale S. Salvatore;

centro di oftalmologia ospedale S. Salvatore;

ambulatorio oculistico ospedale Coppito.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo la delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 337. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 338. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 339. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 340. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 341. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

1) anatomia dell'apparato circolatorio;
2) fisiologia dell'apparato circolatorio;
3) chirurgia generale;
4) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
5) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
6) terapia medica e chirurgia delle malattie vascolari;
7) patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche;
8) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
9) biofisica e bioingegneria.

Art. 342. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria;

elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica informatica.

Art. 343. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività

didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia . . . . ore 25
anatomia chirurgica dei vasi . . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica . . . . » 25
principi di emoreologia . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (intersistemica) . . » 75
chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie . » 30
semeiotica clinica delle flebopatie . . » 30
semeiotica clinica delle linfopatie . . » 15
indagini cliniche vascolari non invasive . . . . » 25
angioradiologia periferica . . . . » 25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica . . . . ore 50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche . . . . » 135
chirurgia sperimentale . . . . » 40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive . . . . » 25
tecniche di rilevazione emodinamica » 50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica . . . ore 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45
patologia clinica delle flebopatie . . » 35
patologia clinica delle linfopatie . . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie . . . . » 20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche . . . . » 130

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia . . . . ore 25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali . . . . » 70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica . . . . » 30
patologia clinica della coagulazione » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali . . . . » 80
terapia chirurgica delle flebopatie . . » 50
terapia chirurgica delle linfopatie . . » 20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore	40
l'accesso vascolare	»	45
microchirurgia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica informatica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 344. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di chirurgia vascolare, ospedale civile;
divisione di patologia chirurgica, ospedale civile;
clinica chirurgica, ospedale civile;
sezione di diagnostica non invasiva (ecodoppler etc.), ospedale civile;
ambulatorio specialistico, ospedale di Coppito.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 345. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica, indirizzo clinico (allergologia ed immunologia clinica).

Art. 346. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 347. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 348. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo clinico (allergologia ed immunologia clinica) i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 349. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) immunopatologia;
c) diagnostica di laboratorio e strumentale;
d) clinica e terapia.

Art. 350. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e trapianti;
citopatologia;
autoimmunità;
immunofarmacologia;
istopatologia.

b) Immunopatologia:

immunopatologia generale;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
etiopatogenesi delle malattie immunopatologiche;
immunopatologia speciale.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

epidemiologia e statistica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
diagnostica allergologica.

d) Clinica e terapia:

clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
clinica e terapia delle malattie immunologiche;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

Art. 351. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene soltanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

immunologia	ore	40
immunogenetica	»	15
immunologia dei tumori e trapianti	»	15
citopatologia	»	100
autoimmunità	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50

Immunopatologia (ore 50):

immunologia generale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunofarmacologia	ore	25
istopatologia	»	75

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50

Immunopatologia (ore 150):

etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	30
etiopatogenesi delle malattie immunologiche	»	30
immunopatologia speciale I	»	40
immunopatologia generale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

epidemiologia e statistica	ore	50
diagnostica allergologica	»	100

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia speciale II	ore	50

Clinica e terapia (ore 200):

clinica e terapia delle malattie allergiche (comprese le allergopatie professionali)	»	100
clinica e terapia delle malattie immunologiche	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica e terapia delle malattie del sistema linformopoietico	»	100
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie	»	100
clinica e terapia delle malattie immunológiche	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 352. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

divisione di clinica medica;
divisione pneumologia - San Salvatore;
divisione dermatologia - presidio ospedaliero S. Maria di Collemaggio;
laboratorio di immunologia clinica (clinica medica dipartimento medicina interna e sanità pubblica) San Sisto;
servizio sociale di allergologia - Collemaggio ULSS L'Aquila;
ambulatorio di immunologia clinica (clinica medica Coppito).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 21 settembre 1989

Il rettore: SCHIPPA

89A4484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1989, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 27 serie vigenti del prestito redimibile 10% 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 694 è decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1989, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla tredicesima estrazione di quattro serie del prestito suddetto.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1990.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4591

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club di Verona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1989, registro n. 7 Turismo, foglio n. 334, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Verona è stato autorizzato ad acquistare per L. 96.760.000 dalla «Impresa Lodegario S.p.a.» l'unità immobiliare sita in San Giovanni Lupatoto, via Madonnina 5/f, consistente in un locale sito al piano terra di mq 50 comprensivo di servizi. Detta unità immobiliare è individuata catastalmente dal mappale 285, sub 7, foglio 15, sezione A, del comune di S. Giovanni Lupatoto.

89A4616

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1989, registro n. 27 Difesa, foglio n. 361, la concessione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria», conferita al partigiano combattente caduto Morbiducci Mario, con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 43, foglio n. 130, pubblicato nel Bollettino ufficiale - Esercito - Anno 1951 - disp. 9, pag. 1241, viene annullata.

È stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Morbiducci Mario, nato il 12 gennaio 1921 a Macerata. — Animato da elevato sentimento del dovere, dava splendide prove di coraggio nell'affrontare le più gravi responsabilità. In una cruenta azione, sottoposto al fuoco di armi automatiche, con fermo e coraggioso contegno era di esempio ai suoi uomini che rimanevano saldi sulle posizioni. Visti cadere tre serventi di un suo pezzo anticarro, sostituiva il puntatore e con colpi bene assestati, immobilizzava una autoblinda avversaria e riusciva in tal modo a contenere l'urto nemico. Incaricato di importante missione in territorio nemico, assolveva brillantemente il non facile compito, ma, sulla via del ritorno assalito da superiori forze, affrontava ugualmente la lotta finché, colpito a morte si immolava eroicamente dando mirabile esempio di elevate virtù militari. Fulgida tempra di combattente, testimoniava fino alla morte la sua fedeltà alla causa della Liberazione nazionale. — Valle Varaita, 9 settembre 1943-27 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti, il 10 luglio 1989, registro n. 27 Difesa, foglio n. 359, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Borin Rino Raimondo, nato il 5 gennaio 1915 a Greco Milanese. — Animato da profonda fede negli ideali di libertà, svolgeva, in condizioni estremamente difficili, fecondo lavoro cospirativo. Quale ufficiale interprete e di collegamento tra il comando città aperta di Roma e quello tedesco e, segretamente, mantenendo i contatti tra il CLN e l'Ufficio strategico americano in Roma, sviluppava rischiose attività, fornendo utili elementi che permettevano ai comandi partigiani ed a quelli alleati di predisporre adeguate contromisure atte a risparmiare numerose vite umane. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

89A4592

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Camerino ad acquistare due immobili

Il prefetto di Macerata, con decreto n. 981/sett. I del 10 giugno 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare un edificio e relativa corte di proprietà del Consorzio agrario provinciale di Macerata, al prezzo di L. 427.000.000.

Il prefetto di Macerata, con decreto n. 2259/sett. I del 12 giugno 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare un fabbricato con annesso giardino e ripostigli al prezzo di L. 190.000.000, di proprietà delle signore Luisa Ribechi e Carla Agostini Cicconi.

89A4472

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare due immobili

Il prefetto di Firenze, con decreto prot. n. 5907/89 A-B 1° sett. del 29 luglio 1989 ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dal sig. Carlo Sorbi, per il prezzo di L. 41.040.000, un appezzamento di terreno da destinare ad insediamento universitario.

Il prefetto di Firenze, con decreto n. 5707/89 sett. I, ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare una porzione di immobile sito in Firenze, via G. Capponi, 16/18 r, al prezzo di L. 460.000.000 oltre a L. 10.000.000 per spese contrattuali dai signori Detti Jacopo e Tommaso.

89A4471

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare due donazioni

Il prefetto di Milano, con decreto prot. n. 4124/Div. I del 2 agosto 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Milano ad accettare la donazione da parte della Farmitalia S.r.l. di un LCM 004 Termostato ms. 6 del valore di L. 1.800.000 da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie biomediche.

Il prefetto di Milano, con decreto prot. n. 4125/Div. I del 2 agosto 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Milano ad accettare la donazione di una lavavetreria da laboratorio mod. P61 Italscientifica del valore di L. 7.805.000 circa da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (sezione di microbiologia agraria).

89A4469

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare un immobile

Il prefetto di Udine, con decreto prot. n. 1938/II settore in data 6 aprile 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Udine ad acquistare dalla sig.ra Caiselli le unità dell'immobile denominato Palazzo Caiselli per il prezzo di L. 296.000.000.

89A4468

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad accettare un lascito

Il prefetto di Sassari, con decreto prot. n. 183/1° settore del 17 marzo 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Sassari ad accettare il lascito disposto dalla defunta Luridiana Sebastiana in favore della facoltà di agraria dell'Università stessa.

89A4467

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare un immobile

Il prefetto di Trieste, con decreto n. 1-14/11-744/Div. II, ha autorizzato l'Università degli studi di Trieste ad acquistare mq 9.630 di terreno per ampliamento e la costruzione del centro sportivo di Trieste.

89A4470

Autorizzazione all'Università degli studi di Ancona ad acquistare un immobile

Il prefetto di Ancona, con decreto n. 2528/Sett. II del 21 aprile 1989, ha autorizzato l'Università degli studi di Ancona ad acquistare, mediante permuta con il demanio dello Stato, un complesso immobiliare denominato «ex Caserma Villarey» sito in Ancona, via Villarey e via Cardeto, al prezzo di L. 6.780.000, da destinare ad insediamenti universitari.

89A4466

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100892370) L. 1.000